

## **Prime applicazioni della Riforma Cartabia: la sentenza di non luogo a procedere del GUP di Milano.**

di **Francesco Martin**

**Sommario.** **1.** Premessa – **2.** La nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p. – **3.** *lura novit curia*: la decisione del Gup di Milano. – **4.** Brevi riflessioni conclusive.

### **1. Premessa.**

Come è noto uno dei principali temi che ha impegnato l'esecutivo da poco dimessosi riguarda il tema della giustizia, con particolare riferimento a quella penale.

In tal senso, infatti, la Legge 27 settembre 2021, n. 134, (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha dettato alcune importatati novità in tema di celerità ed efficienza del processo penale, nonché con riferimento alla c.d. giustizia riparativa.

Per quanto qui d'interesse, una delle più importanti novità è il filtro che il Giudice per l'Udienza Preliminare deve effettuare prima di disporre il rinvio a giudizio.

Il tema dell'ampiezza dei poteri del giudice dell'udienza preliminare e, quindi, della regola di giudizio posta a base della sentenza di non luogo a procedere è indubbiamente complesso e da sempre oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.

È infatti evidente come la maggiore o minore chiusura delle maglie del "filtro" in questa fase non solo incida sulle garanzie di difesa dell'imputato (imponendo o negando ulteriori costi di difesa, oltre al primario valore di una pronta risposta di giustizia), ma risponda altresì ad esigenze di economia processuale, potendo un'assoluzione in udienza preliminare scongiurare un'inutile prosecuzione di attività processuali anche potenzialmente lunghe e dispendiose in termini di energie e risorse del sistema,

La riflessione su tali tematiche sembra, peraltro, più che mai attuale alla luce del progetto di Riforma del diritto processuale penate in corso - che coinvolge direttamente anche l'art. 425 c.p.p. in tema di sentenza di non luogo a procedere pronunciata in udienza preliminare - e ormai in procinto di trasformarsi in realtà legislativa vera e propria.

## 2. La nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p.

Come noto, nella formulazione originaria, l'art. 425 c.p.p. consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere soltanto nel caso in cui fosse evidente la prova di una causa di proscioglimento, nella prospettiva che l'udienza preliminare non dovesse costituire minimamente una fase processuale di cognizione, ma solo un momento processuale in grado di scongiurare la celebrazione di dibattimenti superflui<sup>1</sup>.

Con la L. 8 aprile 1993, n. 105, è stato poi soppresso dall'art. 423 c.p.p. il requisito della evidenza della causa di non luogo a procedere, con conseguente rafforzamento del potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare, non più condizionato da prove qualificate<sup>2</sup>.

Pur ribadendosi la natura processuale della sentenza ex art. 425 c.p.p., si è aperta la possibilità che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

È da questo momento che si è manifestata più chiaramente la natura ibrida del filtro ex art. 425 c.p.p., con conseguente susseguirsi di confronti e riflessioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale fino al momento attuale della Riforma Cartabia che, a conclusione di un sostanziale percorso espansivo dei poteri del GUP, di fatto rivisita la natura stessa della sentenza di non luogo a procedere ed è destinata a sviluppare ulteriormente le vecchie riflessioni sul punto, per forse giungere a generare un nuovo equilibrio interpretativo.

Bisogna tuttavia evidenziare che, rispetto alla proposta della Commissione Lattanzi, la riforma contiene delle modifiche.

Le principali previsioni che la Riforma Cartabia, rispetto al testo consegnato, non contiene più riguardano: l'archiviazione meritata, il sistema di commisurazione per quote della pena pecuniaria, l'affidamento in prova quale pena sostitutiva applicabile dal giudice della cognizione, l'applicabilità della messa alla prova rispetto a reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a dieci anni (divenuti sei nella Riforma Cartabia), l'imprescrittibilità dall'esercizio dell'azione penale (e non dalla sentenza di condanna) e il criterio di giudizio secondo cui la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa «*laddove emerga che gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna*» (formula ora divenuta: «*quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*»)<sup>3</sup>.

Orbene, come evidenziato, nell'attuale formulazione dell'articolo 425 c.p.p., il Giudice per l'Udienza Preliminare pronuncia sentenza di non luogo a

---

<sup>1</sup> C. Cost., 8.02.1991, n. 64; Ord. 6 giugno 1991, n. 252.

<sup>2</sup> C. Cost., 15.03.1994, n. 88.

<sup>3</sup> A. Pulvirenti, *Dalla 'Riforma Cartabia' una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2020.

procedere (salvi i casi di assoluzione "tecnica": es. prescrizione, mancanza di una condizione di procedibilità, difetto di imputabilità, etc.) solo *"quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato"* (comma 1), oppure *"quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"* (comma 3); in caso contrario, il GUP deve disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.

Nella prassi giudiziale, prevale l'idea che il GUP, dovendo decidere non dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, ma solo dell'esistenza (o meno) di sufficienti elementi che rendano necessaria/opportuna la celebrazione di un processo a suo carico, possa sostanzialmente disinteressarsi del merito del procedimento.

La Riforma Cartabia prevede sul versante penale, all'art. 1, comma 9, lett. M) della legge delega, di modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, c.p.p. nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna<sup>4</sup>.

In tal senso quindi, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere, mentre se gli elementi acquisiti consentono una ragionevole previsione di condanna, allora il giudice deve disporre il rinvio a giudizio<sup>5</sup>.

Il *discrimen* è rappresentato dalla presenza di una ragionevole previsione di condanna.

Tale l'inciso *"ragionevole previsione di condanna"* è simile a *"ragionevole probabilità di essere accolta"* di cui all'art. 348-bis c.p.c.; quest'ultima è stata letta dalla giurisprudenza nel senso di non manifesta infondatezza<sup>6</sup>.

Tuttavia, tale similitudine normativa non può implicare anche un significato equivalente per la ragione che le regole interpretative utilizzabili nel diritto

---

<sup>4</sup> F. Alvino, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "riforma Cartabia"*, in *Sist. Pen.*, n. 3, 2022.

<sup>5</sup> A ben vedere in tempi meno recenti la Corte di cassazione (Cass. Pen, Sez. II, 20.11.2015, n. 46145) aveva rimarcato tale questione affermando che: *"Attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito"* (in motivazione, la Suprema corte ha precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque a essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie).

<sup>6</sup> C. Intrieri, L. Viola, *Ragionevole previsione di condanna e giustizia predittiva: una modesta proposta per la riforma dell'art.425 c.p.p.*, in *Giust. Ins.*, 01.02.2022.

civile di cui all'art. 12 preleggi non sono estensibili anche al diritto penale ex art. 14 delle preleggi.

Si tratta - almeno potenzialmente - di una innovazione davvero rilevante, in linea con la ratio dichiarata della Riforma Cartabia, improntata a favorire la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

L'analisi circa la ragionevole previsione di una condanna comporta, per il giudice, la necessità di esaminare e soppesare nel merito gli elementi probatori sin lì raccolti dal Pubblico Ministero a carico dell'imputato.

Non si tratta più, in altre parole, di limitarsi ad una funzione quasi notarile concernente la mera esistenza di elementi che giustifichino la celebrazione di un processo, magari anche dall'esito molto incerto; la nuova regola impone (o dovrebbe imporre) al GUP di scendere molto di più nel merito della causa, statuendo il rinvio a giudizio dell'imputato solo nel caso in cui gli elementi probatori/indiziari a suo carico abbiano un peso e una rilevanza tale non semplicemente da meritare la celebrazione di un processo, ma da lasciare prevedere come ragionevole la sua condanna finale.

Inoltre, tale valutazione sulla ragionevolezza della condanna deve essere effettuata *hic et nunc* dal giudice, senza che egli possa fare affidamento su possibili, teorici e del tutto eventuali sviluppi dibattimentali favorevoli alla Pubblica Accusa.

In sostanza, la modifica della regola di giudizio della nuova udienza preliminare, qualora fosse correttamente intesa e applicata dai giudici, potrebbe avere una portata potenzialmente molto significativa in favore degli imputati, perché potrebbe comportare l'emissione in favore di questi ultimi di sentenze di non luogo a procedere in situazioni nelle quali oggi un tale provvedimento sarebbe molto difficile da ottenere.

Ed in tal senso verrebbe effettivamente data concretezza alla, ormai solo teorica, deflazione del carico penale, evitando che vengano celebrati, quasi per pura inerzia, processi del tutto inutili basati su fondamenta di argilla<sup>7</sup>.

Oltre alla deflazione del carico penale, obiettivo manifesto della novella normativa, conferire all'udienza preliminare un'effettiva funzione di filtro consentirebbe a molti imputati di risolvere la propria situazione processuale in tempi ragionevoli senza gravare la giustizia.

La formulazione della Riforma Cartabia ha tuttavia suscitato alcune critiche da parte della dottrina<sup>8</sup> in quanto si evidenzia che sussisterebbe una

---

<sup>7</sup> F. Giovannini, *Riforma Cartabia, al Gup un effettivo potere di filtro: è cambiata la regola di giudizio*, in Plus diritto, 12 ottobre 2021.

<sup>8</sup> M. Daniele, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il processo accusatorio*, in Sist.pen., 27.01.2020; M. Vaira, *Processi lunghi e difesa più debole, il Ddl Cartabia non centra l'obiettivo*, in Guida al Diritto, 2021, n. 37; P. Ferrua, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in Discrimen, 9.12.2021.

sostanziale coincidenza tra gli elementi non idonei a sostenere l'accusa del testo vigente e gli elementi che non consentono una ragionevole previsione di condanna del nuovo testo.

In tal senso, sempre la predetta dottrina, ritiene che sarebbe più opportuno abolire l'udienza preliminare o, quanto meno, ammetterla solo a richiesta dell'imputato che ne assumerebbe così il rischio.

Difatti l'azione penale rappresenta una domanda e sarebbe quindi perfettamente conforme alla logica del modello accusatorio che il pubblico ministero possa esercitarla direttamente davanti al giudice del dibattimento. L'assoluzione dell'imputato segnerebbe la piena sconfitta del pubblico ministero che, invece, oggi può invocare come alibi la conforme decisione del GUP; forse, diverrebbe più prudente nel disporre il rinvio a giudizio<sup>9</sup>.

Infine, l'eliminazione dell'udienza preliminare consentirebbe di alleggerire il peso delle fasi precedenti al dibattimento.

Sebbene la riforma non sia ancora entrata in vigore proprio di recente una sentenza del GUP di Milano ha recepito alcuni degli elementi cardine di tale modifica normativa<sup>10</sup>.

### **3. *Iura novit curia*: la decisione del GUP di Milano.**

Sebbene la Riforma Cartabia non si ancora entrata in vigore, il Tribunale di Milano ha provveduto ad adeguarsi al nuovo panorama normativo mediante una pronuncia che ha ben interpretato i "nuovi" poteri del GUP<sup>11</sup>.

Esaminando la decisione qui in commento, si evince che, in via preliminare, il giudicante ha effettuato una ricostruzione dell'evoluzione del panorama giurisprudenziale e normativo che ha caratterizzato l'art. 425 c.p.p., evidenziando, da ultimo, la prospettiva di riforma.

La regola di giudizio di cui all'art. 425 c.p.p., nella nuova prospettiva, prevede espressamente che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

La prognosi del GUP rispetto agli esiti del dibattimento diviene, quindi, uno dei criteri di deliberazione dell'udienza preliminare segnando, di fatto, un approdo coerente con tutto il percorso intrapreso dagli anni '90 ad oggi.

Occorre prendere atto del fatto che la funzione del GUP esce da questo percorso di ampliamento dei poteri di cognizione ex art. 425 c.p.p. arricchita di nuovi contenuti e nuove funzioni.

Esaminando il caso *de quo*, alla luce dei contenuti della riforma, il Tribunale ritiene che l'impianto accusatorio presentato dalla Procura della Repubblica

---

<sup>9</sup> P. Ferrua, *Op. cit.*

<sup>10</sup> Trib. Min, Uff. GIP/GUP, 11.07.2022, n. 1046.

<sup>11</sup> Trib. di Mi., Giudice per l'Udienza preliminare, dott.ssa Pasquinelli, Sentenza 12 aprile – 11 luglio 2022, n. 1046.

non sia idoneo e sufficientemente solido per giungere ad una pronuncia di condanna.

Nel caso di specie, che origina da un'indagine della CONSOB, a fronte di una pluralità di reati contestati, è sostanzialmente unitaria la condotta da cui tutte le relative fattispecie criminose traggono origine.

Le contestazioni mosse agli imputati infatti concernevano l'asserita violazione degli art. 2622 c.c., art. 173-bis e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i medesimi fatti storici e discendono, in sostanza, da un'unica contestata condotta omissiva, posta eventualmente in essere dai vertici della società e coincidente con la mancata svalutazione di alcuni *asset*, che avrebbe sortito l'effetto, pregiudizievole, di falsare le informazioni poi divulgate nelle diverse comunicazioni prese in considerazione nei singoli capi d'imputazione (falso in bilancio, falso in prospetto e false comunicazioni ai mercati).

Nell'articolare la motivazione il Tribunale non ha preferito le argomentazioni accusatorie a quelle difensive o viceversa; la decisione infatti si fonda proprio sulla considerazione, assorbente, che le conclusioni della CONSOB in punto di inidoneità delle informazioni asseritamente false a trarre in errore i loro destinatari non siano di fatto processualmente superabili, con conseguente impossibilità di poter affermare, anche all'esito del dibattimento, la sussistenza di un secondo, ma altrettanto fondamentale requisito oggettivo dei reati contestati.

Difatti la stessa Autorità deputata alla tutela del mercato ha ritenuto totalmente inidonee le pretese falsità ad indurre in errore i loro destinatari, senza sostanziale possibilità di addivenire ad una valutazione più competente all'esito di un eventuale giudizio dibattimentale.

Tutte le fattispecie oggetto d'imputazione, infatti, prevedono, oltre alla falsità dell'informazione comunicata, che la stessa sia di rilevanza e consistenza tali da incidere significativamente sulla percezione dei destinatari circa lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società; circostanza che nel caso in esame non sussiste.

Il GUP ha quindi ritenuto che l'analisi tecnica svolta dalla CONSOB anche e soprattutto rispetto a condotte del tipo di quelle in contestazione sia difficilmente superabile, anche attraverso l'approfondimento dibattimentale. Infatti, tale Organo costituisce la massima autorità in ambito finanziario e anche ad ipotizzare lo svolgimento di ulteriori perizie tecniche sull'incidenza delle informazioni asseritamente false a trarre in inganno il mercato, si ritiene che le affermazioni dalla stessa espresse (quand'anche contemporaneamente confermate e smentite in dibattimento da altri illustri quanto ipotetici consulenti di parte) siano comunque idonee a fondare quantomeno quel ragionevole dubbio sufficiente per l'assoluzione degli imputati.

In tal senso quindi il GUP di Milano ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentissero una ragionevole previsione di condanna e conseguentemente ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

#### **4. Brevi riflessioni conclusive.**

La sentenza in esame ha dato buona valorizzazione ad uno dei ruoli e compiti che il legislatore ha assegnato al GUP; porsi da filtro in modo da sottoporre al dibattimento solamente quei procedimenti che potranno, almeno ragionevolmente, giungere ad una sentenza di condanna.

In tal senso quindi, nonostante la Riforma Cartabia sia ancora in itinere, la principale finalità volta ad effettuare una maggiore e più incisiva deflazione dei casi sottoposti a dibattimento è stata già applicata.

In attesa che la giurisprudenza nuovamente descriva i margini di azione del giudice a riguardo, pertanto, il giudicante in maniera coerente ed opportuna ha fatto buona applicazione dei precedenti giurisprudenziali sul punto, nell'ottica di una piena legittimazione dell'incidenza della prognosi di definizione dibattimentale già elaborata in sede interpretativa, con tutti i criteri ermeneutici e i limiti delineati.

Se dunque, anche a seguito delle modifiche normative, la prassi che accade con frequenza nelle aule di giustizia secondo la quale il GUP pronuncia raramente sentenza di non luogo a procedere (tranne nei casi evidenti quali prescrizione, remissione di querela ecc.) in favore di un rinvio a giudizio ove l'imputato potrà dimostrare la propria innocenza, verrà limitata ecco che la giustizia penale potrebbe aumentare la propria efficienza garantendo una maggiore tutela ai cittadini.

Infine, di particolare interesse anche se tuttavia non menzionata nelle motivazioni della sentenza, è che nel caso in esame imputata non era una persona fisica, ma una società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Ecco dunque che il legislatore che verrà potrebbe rimettere mano all'impianto strutturale del decreto, non aggiungendo nuovi reati presupposto, bensì intervenendo su elementi strutturali quali la prescrizione e gli strumenti deflattivi.

In ogni caso la sentenza *de quo* traccia un primo sentiero, all'interprete percorrerlo.